

ALLEGATO 46:

20.10.1969_comparsa conclusionale

Comune di Cino

Avv. FRANCO ZAPPA
Avv. GIANCARLO GIUGNI
Dr. Proc. ANGELO SASSELLA
Via C. Alessi 15 - Tel. 22.949
SONDRIO

COMMISSARIATO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI
USI CIVICI NELLA LOMBARDIA

Causa vertente tra

COMUNE DI DUBINO = Avv. Salvatore Bonomo

contro

av. Bonomo

VALENA PIETRO, DE PEDRINA PIETRINO, CALIGARI ALFREDO,

VALENA NATALE, D'ANTONI GIOVANNI, RIZZI ANGELO, D'AN-

TONI GIORGIO, ROMEGIALI VALENTINO, ZANOLI EGIDIO,

COMALLI SERAFINO, DE ROMERI GIULIA, PONTALETTA ROCCO,

BONETTI CARILDO = Avv. Franco Zappa e Dr. Proc. Angelo
Sassella,

nonchè

BONETTI SANTINA più altri, non costituiti

COMPARSА CONCLUSIONALE

1- La ormai troppo lunga lite, relativa allo scioglimento della promiscuità tra il Comune di Dubino ed i terrieri di Cino, proprietari di fondi ben determinati in località "Piazza" del Comune di Dubino, è nuovamente rimessa alla decisione di merito di Codesto Commissariato.

Il precedente immediato a questa fase della vertenza è dato dalla sentenza 13/luglio-20/ottobre/61 della Corte di Appello di Roma - Sezione Speciale Usi Civici, con la quale, indicati i criteri per superare alcune lacune ed incertezze di una precedente

relazione di consulenza tecnica, la Corte di Roma, rimetteva la causa al Giudice di primo grado. Così, con ordinanza 30/ottobre/1967, ai periti Avv. Manapese e Geom. Lombardi erano posti i seguenti quesiti:

"Dite voi periti, con apporto della specifica competenza di ciascuno, quale sia la portata del lodo arbitrale Antonio Malacrida del 12/giugno/1612 in atti, in riferimento ai diritti vantati dalle parti in causa, all'esercizio pratico degli stessi negli ultimi venti anni, al significato in termini di attualità, delle singole clausole formulate. Dite, sentite le parti ed esaminati i luoghi, quale possa essere la giusta assegnazione a ciascuno attribuibile per lo scioglimento della promiscuità".

2- Nel corso delle precedenti fasi della lite, il campo è stato sgombrato da ogni questione vuoi di merito vuoi processuale e ad oggi, lo spett/ Commissariato degli Usi Civici, potrà e dovrà limitarsi ad accertare in qual maniera debbano essere divisi tra le parti gli ha 45.83.72 di terreno, operando una scelta tra le opposte pretese, richiedendo i terrieri di Cino l'assegnazione di ha. 11.66.00 e ritenendo il Comune di Dubino che ai terrieri di Cino non debbano essere assegnati più di ha 5 di

terreno.

Tali infatti erano le conclusioni delle parti nello ultimo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma in ordine alla giusta assegnazione del terreno per lo scioglimento della promiscuità.

3- Le direttive date dalla Corte di Roma per giungere alla attribuzione della superficie a favore dei terreni di Cino, direttive che ora hanno valore di giudicato e dalle quali non si può prescindere, sono le seguenti:

- 1) occorre dar ragione del modo nel quale si può determinare il numero complessivo dei capi di bestiame condotti al pascolo sul terreno ora soggetto a promiscuità.
- 2) occorre verificare il perchè del calcolo già effettuato il precedente perito abbia escluso gli ovini.
- 3) occorre accertare in concreto quale fosse l'ultimo canone pagato al Comune di Dubino ed accettato senza opposizioni per la traduzione in termini attuali degli elementi monetari contenuti nel lodo Malacrida.
- 4) occorre rifare la valutazione del legnatice con maggior rigore.
- 5) occorre, con maggior rigore e con appropriate

indagini, valutare i prezzi del terreno e del legname.
 6) infine occorre riesaminare il rogito Malacrida con maggior approfondimento della portata delle condizioni e degli oneri in esso contenuti.

4- Esame della relazione Marrapese-Lombardi

a) Sul numero dei massari all'epoca del lodo Malacrida

I nuovi periti mantengono fermo il numero di tredici già indicato nella perizia Picchi osservando che questo è il numero di massari indicato dal Comune di Dubino, senza impugnativa da parte dei terrieri di Cino. Ovviamente l'unico modo di arrivare a determinazioni concrete su questo punto è quello di acquisire i dati che possono essere ritenuti pacifici tra le parti in causa o che possono essere ritenuti esatti perchè documentalmente provati da atti prodotti in causa dalla parte cui giovano meno. Si può quindi osservare che il numero dei massari deve essere indicato in 14 e non in 13, a mente del documento datato 1907 e reperito tra gli atti del Comune di Dubino, atto che era già stato esaminato dal perito Picchi, non acquisito alla causa ed erroneamente indicato nella relazione. Infatti se è vero che i terrieri di Cino non fecero a suo tempo opposizione al numero dei massari indicato in 13 dal perito Picchi, non

la fecero perchè ritenevano che i dati ricavati dal documento, fossero esattamente riportati.

Ora che il documento è stato prodotto in atti e che, per provenire dal Comune di Dubino non può che far prova contro di lui, i terrieri di Cino ritengono che il numero degli originari massari debba essere ritenuto in quattordici. Esattamente la corte di Roma su questo punto dice di non poter valutare la portata del documento non avendolo potuto esaminare.

Ora che il documento è in atti si può ben vedere che esso rappresenta l'accettazione senza riserve del pagamento di un canone da parte di quattordici massari. L'accettazione senza riserve sta a significare che in allora, sul numero degli utenti i diritti di pascolo, il Comune di Dubino non aveva nulla da eccepire.

Concludendo, non 13, bensì 14 debbono essere ritenuti i massari che all'epoca del lodo Malacrida avevano diritto di pascolo sui luoghi della controversia. Ciò naturalmente al solo fine della valutazione della loro capacità di godimento.

b) Sul numero dei capi di bestiame

Per gli stessi motivi indicati più sopra, il numero dei bovini posseduti dai massari deve essere indicato in 58 capi, così come risulta dal documento

29/agosto/1907 proveniente dal Comune di Dubino. Ogni altra indicazione ed ogni altra opposizione su questa indicazione esattamente documentata, è priva di peso e senza alcuna giustificazione concreta resta il ragionamento per cui nella perizia Marrapese-Lombardi, vengono indicati i bovini in 39 e gli ovini in 13.

Una conferma che anche per il Comune di Dubino i 58 capi dovevano essere ritenuti conformi ai diritti dei terrieri di Cino, si ha dal fatto che nell'atto di citazione del 13/aprile/1880, là dove i terrieri di Cino indicano in 69 i bovini da loro posseduti, si lamentano altresì che il Comune di Dubino non volesse accettare il canone, mentre evidentemente nel 1907 la questione su questo punto era superata, poiché per 58 capi grossi, il canone venne pagato ed accettato dal Comune di Dubino.

Resta il discorso sugli ovini e sui caprini.

I terrieri di Cino sostengono di nulla aver mai pagato per le pecore e le capre. Per contro il rappresentante del Comune di Dubino, ai periti dichiarò che al 3/10/1909 il canone era di cent. 30 per ogni bovino e di cent. 11 per ogni capra.

Dalla lettura di tutti gli atti allegati alla causa non possiamo non trarre la ferma convinzione che

mai canone alcuno venne pagato per le pecore e le capre.

Ciò non toglie che per la valutazione economica del diritto anche di questo bestiame vada tenuto conto. Fermi in 58 i capi bovini, i terrieri di Cino ritengono accettabile ed espressamente accettano, la proporzione tra i bovini così come ritenuta dallo ultimo perito di un ovino o caprino, ogni 3 bovini. Il numero dei capi di bestiame, va quindi indicato in 58 bovini e 19 ovini e caprini.

c) Sulla valutazione del diritto di legnatico

Nulla da osservare sulla fondamentale esattezza della capitalizzazione di questa voce e dei calcoli operati dal perito. Vi è però un grossolano errore di fondo.

Il perito dice che sul luogo vi sono attualmente 30 baite, ma ne considera solo 13 per operare i suoi calcoli. Se il perito fosse stato più attento, in sede di sopralluogo si sarebbe accorto che ad ogni originario massaro andavano attribuite non una, ma bensì due baite: una essendo propriamente il casolare e l'altra la stalla e fienile. Così, conteggiando 28 baite per 14 massari, la quantità di legname annua occorrente diviene m^3 1,68 (0,06 x 14). Conseguentemente il valore diverrà L. 5880 e non L. 2730 e la

capitalizzazione globale, invariato il valore del legname da ardere, L. 221.600 contro le L. 158.600 indicate in perizia.

d) Sulla valutazione del diritto di pascolo

Anche qui nulla da eccepire sulla bontà del criterio usato dal perito, il quale ha inteso partire da un dato certo il più remoto possibile per poi procedere alla rivalutazione del canone rapportandolo all'odierno valore della lira.

Occorre però osservare che al perito spettava la scelta tra due indicazioni: quella del procuratore del Comune di Dubino, il quale indicava il canone del 1909 come attendibile base per determinare quanto sarebbe oggi dovuto dai terrieri di Cino e quella di uno solo delle numerosissime controparti.

Essendo questa la scelta da farsi, non è dubbio che meglio sarebbe stato avvalersi dei primi dati, oltre al resto più completi perchè indicavano il canone sia per i bovini che per gli ovini.

I cent. 30 del 1909 erano poi pari ai cent. 28 del 1880, indicazione quest'ultima che trovava d'accordo tutti i terrieri, a leggere il loro atto di citazione prodotto in causa.

Basta vedere la tabella ISTAT unita alla relazione all'indice 401,8101 del 1880, corrisponde un indice

423,6337 del 1909.

Le due indicazioni sono omogenee, provengono da entrambe le parti e sono consacrate in atti scritti.

Vanno quindi rifatti i calcoli del perito, nel modo che segue:

Una lira del 1909, corrisponde a L. 423,6337 del 1967.

Nel 1909 erano o dovevano essere corrisposte al Comune di Dubino L. 19,49 (L. 0,30 x 58 = L. 17,4 per i bovini e L. 0,11 x 19 = L. 2,09 per gli ovini).

Pertanto il canone complessivo, rapportato ai valori attuali è di L. 8257 annue (L. 19,49 x 423,6337 = L. 8256,62). Capitalizzando tale somma si ottengono L. 165.140.

e) Sul valore globale dei diritti di pascolo e boscheggio

Il perito ritiene di dover operare una detrazione di un quinto sul valore calcolato globalmente, tenuto conto dei diritti che pur avevano sui luoghi anche gli abitanti di Dubino.

La detrazione è senza dubbio eccessiva. Se si tien conto che i terrieri di Cino avranno in concreto il vantaggio di liberare le loro 32 pertiche (ha 2.12.40) da diritti a favore del Comune di Dubino, quali quelli da loro esercitati su ha 45,83,44, la diminuzione

che deve pur giustamente essere operata, non può superare il rapporto tra le due superfici che è di 1 a 20. Equo quindi detrarre in totale un ventesimo della somma globale che è di L. 386.740. Operando quindi la detrazione indicata (L. 386.740 - 1/20), resta un valore capitale di L. 367.367.

e) Sul valore attuale dei terreni

Alcuna osservazione si può fare sulla valutazione effettuata dai periti, se non quella che tale valutazione può ritenersi esatta e se mai pecca per eccesso. Le zone a bosco ceduo non valgono certo L. 30.000 ad ettaro. Esattamente i periti hanno ritenuto prive di valore le informazioni della C.C.I.A. di Sondrio, le quali si riferivano a prati coltivati e non a pascoli.

f) Terreno da assegnarsi ai convenuti

Se, come si confida, il Commissario agli Usi Civici, accoglierà le osservazioni dei terrieri di Cino, a loro andrebbe attribuita una superficie addirittura maggiore di quella loro assegnata con la sentenza commissariale del 31/12/1956/

Tuttavia, poichè i terrieri di Cino già fecero acquiescenza quella sentenza, essi non chiedono una superficie maggiore ed ha 11.61.00.

L'intento dei terrieri di Cino altro non è infat-

ti se non quello di porre una buona volta fine ad una lite che dura da ormai troppo tempo.

CONCLUSIONI

In via principale

Assegnarsi ai terrieri di Cino ha 11.61.00 di terreno,
Condannarsi il Comune di Dubino a tutte le spese di lite ed alle spese peritali; spese di divisione pro quota.

In subordine e salvo gravame

- Assegnarsi ai terrieri di Cino ha 6.10.90 di terreno con la totale compensazione delle spese di lite.

Spese di perizia a carico del Comune di Dubino.

Sondrio-Milano li 20/10/1969

du